

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia

ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22.

TITOLO I - Oggetto del regolamento

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Tipologie dei servizi

TITOLO II - Nido d'infanzia

CAPO I Requisiti tecnico strutturali

- Art. 3 Localizzazione
- Art. 4 Caratteristiche funzionali generali
- Art. 5 Gli spazi interni
- Art. 6 Gli spazi destinati ai bambini
- Art. 7 Gli arredi
- Art. 8 Gli spazi destinati agli adulti
- Art. 9 Gli spazi esterni

CAPO II Gli standard funzionali

- Art. 10 La ricettività
- Art. 11 Il dimensionamento
- Art. 12 Il dimensionamento del Micronido

CAPO III I moduli operativi ed organizzativi

- Art. 13 Il servizio Nido d'infanzia
- Art. 14 Il Gruppo sezione
- Art. 15 Il Piccolo gruppo
- Art. 16 Il calendario
- Art. 17 L'orario
- Art. 18 La disciplina delle ammissioni
- Art. 19 Organizzazione e funzioni educative
e ausiliarie
- Art. 20 Il Gruppo degli operatori e il progetto
educativo

CAPO IV La partecipazione delle famiglie

- Art. 21 Gli Organi della partecipazione
- Art. 22 L'Assemblea dei genitori
- Art. 23 Il Consiglio
- Art. 24 I contesti della partecipazione

TITOLO III - Nido Integrato Il Centro dei Bambini e dei Genitori

CAPO I Requisiti tecnico strutturali

- Art. 25 Localizzazione
- Art. 26 Caratteristiche funzionali generali
- Art. 27 Gli spazi interni
- Art. 28 Gli spazi destinati ai bambini
- Art. 29 Gli arredi
- Art. 30 Gli spazi destinati agli adulti
- Art. 31 Gli spazi esterni

CAPO II Gli standard funzionali

- Art. 32 La ricettività
- Art. 33 Il dimensionamento

CAPO III I moduli operativi ed organizzativi

- Art. 34 Il Gruppo di riferimento
- Art. 35 Il Piccolo gruppo
- Art. 36 L'integrazione fra educatori e genitori
- Art. 37 Le attività destinate specificatamente ai genitori
- Art. 38 L'orario
- Art. 39 La frequenza
- Art. 40 La disciplina delle ammissioni
- Art. 41 Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie
- Art. 42 Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo

CAPO IV La partecipazione delle famiglie

- Art. 43 I contesti della partecipazione

TITOLO IV - Centro gioco educativo

CAPO I Requisiti tecnico strutturali

- Art. 44 Localizzazione
- Art. 45 Caratteristiche funzionali generali
- Art. 46 Gli spazi interni
- Art. 47 Gli spazi destinati ai bambini
- Art. 48 Gli arredi
- Art. 49 Gli spazi destinati agli adulti
- Art. 50 Gli spazi esterni

CAPO II Gli standard funzionali

- Art. 51 La ricettività
- Art. 52 Il dimensionamento

CAPO II I moduli operativi ed organizzativi

- Art. 53 Il gruppo di riferimento
- Art. 54 Il piccolo gruppo
- Art. 55 L'orario

- Art. 56 La frequenza
- Art. 57 La disciplina delle ammissioni
- Art. 58 Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie
- Art. 59 Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo

- CAPO IV La partecipazione delle famiglie
- Art. 60 I contesti della partecipazione

TITOLO V - SERVIZIO domiciliare

- CAPO I Configurazione del servizio
- Art. 61 La natura del servizio

- CAPO II Compiti del Comune
- Art. 62 Formazione e tirocinio dell'educatore
- Art. 63 Elenco comunale degli educatori domiciliari
- Art. 64 Autorizzazione

- CAPO III Requisiti tecnico strutturali
- Art. 65 Localizzazione
- Art. 66 Caratteristiche funzionali generali
- Art. 67 Requisiti degli spazi destinati all'accoglienza e alla cura dei bambini

- CAPO IV Gli standard funzionali
- Art. 68 La ricettività
- Art. 69 Il dimensionamento

- Capo V I MODULI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI
- Art. 70 Attuazione del progetto educativo
- Art. 71 La frequenza
- Art. 72 L'elaborazione del progetto educativo

- CAPO VI La partecipazione delle famiglie
- Art. 73 I contesti della partecipazione

TITOLO VI - Norme comuni alle tipologie dei servizi

- Capo I Titolo di studio degli operatori
- Art. 74 Gli educatori d'infanzia
- Art. 75 La formazione

- Capo II Servizi già esistenti: il regime degli adeguamenti
- Art. 76 Adeguamento
- Art. 77 Deroghe

- Capo III Il regime delle autorizzazioni
- Art. 78 Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione
- Art. 79 I requisiti per l'autorizzazione al

	funzionamento
Art. 80	Il procedimento di autorizzazione
Art. 81	Il rinnovo triennale dell'autorizzazione
Capo IV	Il regime dell'accreditamento
Art. 82	Servizi interessati dal procedimento di accreditamento
Art. 83	I requisiti per l'accreditamento
Art. 84	Adeguamento ai requisiti per l'accreditamento
Art. 85	Il procedimento di accreditamento
Art. 86	Il rinnovo triennale dell'accreditamento
Capo V	Vigilanza
Art. 87	Vigilanza revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 14.4.1999 n. 22 "Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti", norma i requisiti tecnico strutturali, gli standard minimi di idoneità degli ambienti, i moduli operativi ed organizzativi, le modalità di partecipazione delle famiglie e i requisiti formativi degli operatori con riferimento ai servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni, di cui agli articoli 12, nido d'infanzia e 13, servizi educativi complementari per la prima infanzia.

2. Con riferimento alle tipologie richiamate al precedente comma 1 e specificate nel successivo articolo 2, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 22/1999, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi.

Art. 2 Tipologie dei servizi

1. Ai fini del presente regolamento, le tipologie dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni di cui agli articoli 12 e 13 della Legge Regionale n. 22/1999, vengono così specificate:

- a) Nido di infanzia - ex articolo 12, LR n. 22/1999.
- b) Nido integrato: Centro dei bambini e dei genitori - ex articolo 13, comma 2, lettera a), LR n. 22/1999.
- c) Centro, gioco educativo - ex articolo 13, comma 2, lettera b), LR n. 22/1999.
- d) Servizio domiciliare - ex articolo 13, comma 2., lettera c), LR n. 22/1999.

TITOLO II

NIDO D'INFANZIA

CAPO I REQUISITI TECNICO STRUTTURALI

Art. 3

Localizzazione

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, il nido d'infanzia dovrà essere ubicato preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.
2. La localizzazione del nido d'infanzia favorisce la accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.
3. Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il nido d'infanzia è realizzato in conformità alla normativa vigente.

Art. 4

Caratteristiche funzionali generali

1. La struttura del nido d'infanzia è progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, finalizzato alla migliore gestione delle attività che si svolgono al suo interno.
2. Al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del nido d'infanzia nelle loro interazioni ed articolazioni, è assicurata la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi.
3. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata al nido d'infanzia, ai diversi servizi è assicurata autonomia funzionale con distinte vie di accesso e con separazione della parte interna da quella esterna della struttura; peraltro alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi.

Art. 5

Gli spazi interni

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) servizi;
 - b) la cucina interna;
 - c) gli spazi riservati ai bambini;
 - d) gli spazi riservati agli adulti.
2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, salvo che per i bambini fino al primo anno di età, per i quali il pasto deve essere necessariamente

preparato all'interno del nido d'infanzia.

Art. 6

Gli spazi destinati ai bambini

1. Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco,
- b) pranzo,
- c) riposo,
- d) cambio e servizi igienici.

2. La parte prevalente degli spazi destinati al gioco è destinata distintamente ai diversi gruppi sezione, di cui al successivo articolo 14, attribuendo altresì ad ogni gruppo sezione spazi distinti per quanto attiene le funzioni del pranzo, del riposo e del cambio e servizi igienici, rendendo fruibili alcuni spazi di gioco ai bambini dei diversi gruppi sezione sia in contesti di grande gruppo che per attività di piccolo gruppo.

3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi multifunzionali destinati a gioco e pranzo ovvero a gioco e riposo garantiscono la non interferenza fra le diverse funzioni nell'arco del tempo di apertura del servizio, nonché la precisa e facile identificabilità da parte dei bambini delle diverse funzioni specifiche agli stessi spazi attribuite.

Art. 7

Gli arredi

1. L'arredo del nido d'infanzia è selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Art. 8

Gli spazi destinati agli adulti

1. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo,
- b) spogliatoi,
- c) servizi igienici,
- d) cucina e relativi ambienti di servizio.

2. Gli spazi destinati agli incontri tra operatori e genitori sono organizzati per favorire ognuna delle funzioni di cui alla presente lettera a), e dotati di adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto.

Art. 9

Gli spazi esterni

1. Gli spazi esterni accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi sezione, sono organizzati con idonei arredi e attrezzature.
2. La sicurezza dello spazio esterno è garantita mediante la delimitazione del suo perimetro.

CAPO II GLI STANDARD FUNZIONALI

Art. 10 La ricettività

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla frequenza media del mese di massima frequenza.

Art. 11 Il dimensionamento

1. Ai fini del dimensionamento del nido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

- a) gioco,
- b) pranzo,
- c) riposo,

2. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini individuati secondo il criterio di cui al precedente articolo è, di norma, di 6 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

3. La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati per ciascun gruppo sezione, di cui al successivo articolo 14.

4. I servizi igienici e le zone di cambio eventualmente condivise da due gruppi sezione non potranno essere inferiori a 12 metri quadrati.

5. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

Art. 12 Il dimensionamento del Micronido

1. La ricettività minima e massima del micronido, è compresa fra 6 e 18 bambini, calcolati con riferimento alla frequenza media del mese di massima frequenza.

2. Lo spazio minimo per ciascun bambino è quello previsto al precedente articolo 11 secondo comma.

CAPO III

I MODULI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

Art. 13

Il servizio Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia si configura come servizio che garantisce la piena espressione della soggettività delle bambine e dei bambini in ordine allo sviluppo della loro esperienza e conoscenza.

Art. 14

Il Gruppo sezione

1. Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione all'interno di piccoli gruppi: il dimensionamento ottimale del gruppo sezione è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 15

Il Piccolo gruppo

1. Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione per i bambini, al suo interno si favorisce, lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità; il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 16

Il calendario

1. L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

Art. 17

L'orario

1. I Comuni nel definire l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città", devono tenere conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio.

2. Di norma, l'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra le 6 e le 11 ore giornaliere. All'interno di tale orario devono essere previste forme di iscrizione diversificate quali:

- la frequenza corta antimeridiana o pomeridiana senza il pasto, non inferiore alle 4 ore
- la frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.

3. In presenza delle forme di iscrizione di cui al precedente comma, il gruppo degli operatori di cui al successivo articolo

20, dovrà adeguare il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità per garantirne comunque il valore educativo.

Art. 18

La disciplina delle ammissioni

1. L'ammissione al nido d'infanzia è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.
2. L'accesso al nido d'infanzia pubblico riguarda soprattutto i bambini residenti nel comune di Gavorrano o nei comuni con i quali sia stata stipulata una convenzione per la gestione associata del servizio.
3. L'ammissione alle strutture pubbliche sarà disposta prioritariamente per favorire l'accesso di bambini:
 - a) portatori di handicap;
 - b) in condizioni di disagio socioeconomico e lavorativo dei genitori;
 - c) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - d) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art. 19

Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie

1. Nel nido d'infanzia, il rapporto medio educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nelle sezioni nelle quali risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra è fissato a 1/9. In caso di assenza di dati storici comparabili, si deve fare riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.
2. Nelle sezioni in cui siano frequentanti bambini portatori di handicap deve essere assicurata la presenza di personale idoneo.
3. Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 20

II Gruppo degli operatori e il progetto educativo

1. Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel nido d'infanzia.
2. Il Gruppo operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

3. Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

4. Laddove la presenza dei soggetti privati gestori dei servizi di cui al presente regolamento si proponga in termini di sistema formativo, possono essere previste forme di coordinamento interno distinte da quelle comunali, ma ad esse raccordate.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 21

Gli Organi della partecipazione

1. Gli Organi della partecipazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio

Art. 22

L'Assemblea dei genitori

1. Il Comune organizza almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, e sul processo di realizzazione del progetto educativo.

2. L'assemblea dei genitori elegge nel proprio seno i propri rappresentanti all'interno del Consiglio.

Art. 23

Il Consiglio

1. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.

2. Il Consiglio è composto da rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti e da rappresentanti degli operatori e del soggetto titolare del servizio. I rappresentanti dei genitori sono in numero, pari alla metà più uno rispetto al numero complessivo dei membri del Consiglio.

3. Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.

Art. 24

I contesti della partecipazione

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo

deve prevedere la realizzazione delle seguenti situazioni:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
- b) riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze personali;
- e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

TITOLO III

NIDO INTEGRATO IL CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

CAPO I

REQUISITI TECNICO STRUTTURALI

Art. 25

Localizzazione

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, il Nido integrato, denominato anche "Centro di bambini e dei genitori" è ubicato preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.

2. La localizzazione del nido Integrato tiene conto e favorisce la accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.

3. Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il centro dei bambini e dei genitori dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente.

Art. 26

Caratteristiche funzionali generali

1. La struttura del nido integrato è un complesso architettonico omogeneo e integrato, finalizzato alla migliore gestione delle attività che si svolgono al suo interno.

2. Al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del nido d'infanzia nelle loro interazioni ed articolazioni, è assicurata la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi.

3. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata al nido d'infanzia, i diversi servizi sono funzionalmente autonomi con distinte vie di accesso e con separazione della parte interna da quella esterna della

struttura; peraltro alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi.

Art. 27

Gli spazi interni

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) i servizi generali;
- b) gli spazi riservati ai bambini;
- c) gli spazi riservati agli adulti.

Art. 28

Gli spazi destinati ai bambini

1. Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) riposo;
- c) cambio e servizi igienici.

2. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

Art. 29

Gli arredi

1. L'arredo del nido d'infanzia è selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Art. 30

Gli spazi destinati agli adulti

1. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo ,
- b) spogliatoi,
- c) servizi igienici.

2. Gli spazi destinati agli incontri tra operatori e adulti sono organizzati per favorire ognuna delle funzioni, di cui alla precedente lettera a), e dotati di adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto

Art. 31

Gli spazi esterni

1. Gli spazi esterni accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi di riferimento, sono organizzati con idonei arredi e attrezzature.

2. La sicurezza dello spazio esterno è garantita mediante la

delimitazione del suo perimetro.

CAPO II GLI STANDARD FUNZIONALI

Art. 32 La ricettività

1. ricettività minima e massima del centro dei bambini e dei genitori è individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

- a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
- b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

2. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 10 con riferimento alla ricettività massima del nido d'infanzia.

Art. 33 Il dimensionamento

1. Ai fini del dimensionamento del centro dei bambini e dei genitori, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco integrate da quelle destinate specificamente ai genitori.

2. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è, di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui il progetto del servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori.

3. La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

4. Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, è commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

CAPO III I MODULI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

Art. 34 Il Gruppo di riferimento

1. Il gruppo di riferimento è l'unità organizzativa primaria, intesa come contesto che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialità sociali dei bambini.

2. L'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo garantisce la coerenza e la continuità all'esperienza dei bambini

3. Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 35

Il Piccolo gruppo

1. Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione per i bambini, al suo interno si favorisce lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità; il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 36

L'integrazione fra educatori e adulti

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori individua le modalità e il grado di coinvolgimento diretto dei genitori nelle attività di gioco rivolta ai bambini.

2. Il progetto prevede tempi e modi di raccordo fra educatori e genitori, familiari o adulti accompagnatori, anche al di fuori del normale orario di funzionamento del servizio, al fine di concertare la programmazione delle attività nonché per realizzare la loro valutazione e verifica.

Art. 37

Le attività destinate specificamente agli adulti

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori individua le attività rivolte specificamente ai genitori, familiari o adulti accompagnatori.

Art. 38

L'orario

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

Art. 39

La frequenza

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori è orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini e genitori, familiari o adulti accompagnatori con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.

2. Il rapporto fra famiglia e servizio si realizza quotidianamente per un arco di tempo, nella giornata, non inferiore a 3 ore con orario di apertura di altre 8 ore, di 2 ore per orari di apertura inferiori.

3. In relazione a esigenze particolari o nel quadro del primo approccio della famiglia al servizio, il centro dei bambini e dei genitori assicura forme di frequenza saltuarie.

Art. 40

La disciplina delle ammissioni

1. L'ammissione al centro dei bambini e dei genitori è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.

2. L'accesso dei bambini e dei genitori al centro pubblico riguarda soprattutto i bambini residenti nel Comune di Gavorrano

3. L'ammissione alle strutture pubbliche è disposta prioritariamente per favorire l'accesso dei seguenti bambini:

- a) portatori di handicap;
- b) in condizioni di disagio socio-economico e lavorativo dei genitori;
- c) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- d) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art. 41

Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra può arrivare a 1/12. In caso di assenza di dati storici comparabili, si deve fare riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

2. Dopo l'avvenuto primo consolidamento dei gruppi di riferimento, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti alle attività di gioco rivolte ai bambini, la presenza degli educatori in ogni gruppo può essere ridotta al numero di uno.

3. Le funzioni ausiliarie sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 42

Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo

1. Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel centro dei bambini e dei genitori.

2. Il Gruppo degli operatori, è responsabile collegialmente, dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 43

I contesti della partecipazione

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo prevede la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:

- a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno tre volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo;
- b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO IV

CENTRO GIOCO EDUCATIVO

CAPO I

Requisiti tecnico strutturali

Art. 44

Localizzazione

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, il centro gioco è ubicato preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.

2. La localizzazione del centro gioco favorisce la accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.

3. Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il centro dei bambini e dei genitori dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente.

Art. 45

Caratteristiche funzionali generali

1. La struttura del nido d'infanzia è progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, finalizzato alla migliore gestione delle attività che si svolgono al suo interno.

2. Al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del nido d'infanzia nelle loro interazioni ed articolazioni, è assicurata la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi.

3. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata al nido d'infanzia, ai diversi servizi è assicurata autonomia funzionale con distinte vie di accesso e con separazione della parte interna da quella esterna della struttura; peraltro alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi.

Art. 46

Gli spazi interni

1. Gli spazi interni del centro gioco sono costituiti da:

- a) i servizi generali;
- b) gli spazi riservati ai bambini;
- c) gli spazi riservati agli adulti,

Art. 47

Gli spazi destinati ai bambini

1. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le seguenti funzioni:

- a) gioco,
- b) cambio e servizi igienici.

2. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

Art. 48

Gli arredi

1. L'arredo del Centro gioco educativo è selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Art. 49

Gli spazi destinati agli adulti

1. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo,
- b) spogliatoi,
- c) servizi igienici.

2. Gli spazi destinati agli incontri tra operatori e genitori sono organizzati per favorire ognuna delle funzioni di cui alla

precedente lettera a), e dotati di adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto.

Art. 50

Gli spazi esterni

1. Gli spazi esterni sono direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi di riferimento e organizzati con idonei arredi e attrezzature

2. La sicurezza dello spazio esterno è garantita mediante la delimitazione del suo perimetro.

CAPO II

GLI STANDARD FUNZIONALI

Art. 51

La ricettività

1. La ricettività minima e massima del centro gioco è individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;

b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

2. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizza contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 10 con riferimento alla ricettività massima del nido d'infanzia.

Art. 52

Il dimensionamento

1. Ai fini del dimensionamento del centro gioco, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco.

2. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media massima calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è, di norma, di 4 metri quadrati.

3. La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

4. Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, è commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione garantisce, attraverso la contiguità alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco non è inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

CAPO III

I MODULI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

Art. 53

Il Gruppo di riferimento

1. Il gruppo di riferimento è l'unità organizzativa primaria, intesa come contesto che consente di sviluppare le potenzialità dei bambini.
2. L'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo garantisce la coerenza e la continuità all'esperienza dei bambini
3. Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 54

Il Piccolo gruppo

1. Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione ed esperienza per i bambini, il suo dimensionamento ottimale è determinato in relazione all'età dei bambini.

Art. 55

L'orario

1. L'orario di apertura del centro gioco è compresa fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno devono essere garantite forme di frequenza diversificate.

Art. 56

La frequenza

1. Il progetto del centro gioco è orientato a favorire un rapporto continuo e regolare dei bambini con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.
2. Il centro gioco educativo offre anche forme di frequenza saltuarie.

Art. 57

La disciplina delle ammissioni

1. L'ammissione al centro gioco educativo è rivolta a tutti i bambini da 18 mesi a 3 anni.
2. L'accesso al centro gioco educativo pubblico riguarda soprattutto i bambini residenti nel comune di Gavorrano;

3. L'ammissione alle strutture pubbliche è disposta prioritariamente per favorire l'accesso dei seguenti bambini:

- a) portatori di handicap;
- b) in condizioni di disagio socioeconomico e lavorativo dei genitori ;
- c) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- d) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art. 58

Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie

1. Nel centro gioco educativo, il rapporto medio educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. In caso di assenza di dati storici comparabili, si deve fare riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

2. Le funzioni ausiliarie sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 59

Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo

1. Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel centro gioco.

2. Il Gruppo degli operatori è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 60

I contesti della partecipazione

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo prevede la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:

- a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno tre volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo;
- b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi

alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO V SERVIZIO DOMICILIARE

CAPO I CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 61 La natura del servizio

1. Il servizio domiciliare nasce da un rapporto contrattuale privato che si costituisce fra i genitori dei bambini frequentanti e l'educatore titolare del servizio.

CAPO II COMPITI DEL COMUNE

Art. 62 Formazione e tirocinio dell'educatore

1. Il Comune, al fine di assicurare la qualità dei servizi domiciliari, realizza corsi di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per questa tipologia di servizio, per l'ammontare, minimo di 60 ore all'anno, ed organizza la effettuazione, da parte dei succitati operatori, di un tirocinio minimo di 1 mese o 150 ore presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.

Art. 63 Elenco comunale degli educatori domiciliari

1. I Comuni, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, istituiscono appositi elenchi comunali degli educatori domiciliari.

2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma:

- a) il possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo articolo 74;
- b) la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno;
- c) la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o 150 ore presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia;

3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione di società, associazioni e cooperative, all'elenco di cui al precedente comma uno:

- a) il possesso da parte degli operatori, dei requisiti di cui al precedente comma 2;
- b) il possesso da parte del soggetto richiedente di comprovata

esperienza del soggetto gestore nel settore;
c) la nomina di un legale rappresentante.

4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a. e b. del precedente comma.

Art. 64 Autorizzazione

Il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei servizi per i quali sia fatta apposita richiesta, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 61, contenente la dichiarazione della esistenza dei requisiti di cui agli articoli da 65 a 69.

CAPO III REQUISITI TECNICO STRUTTURALI

Art. 65 Localizzazione

1. Il servizio domiciliare per la prima infanzia si realizza all'interno di ambienti idonei di civile abitazione i cui impianti siano a norma e che sia in possesso della dichiarazione di abitabilità.

Art. 66 Caratteristiche funzionali generali

1. La porzione della civile abitazione adibita a servizio domiciliare per la prima infanzia è organizzata in modo tale da essere, durante l'orario di funzionamento del servizio, funzionalmente autonoma e identificabile in modo distinto dal resto dell'abitazione.

Art. 67 Requisiti degli spazi destinati all'accoglienza e alla cura dei bambini

1. Gli spazi destinati all'accoglienza dei bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo favorendo altresì l'incontro, la relazione e la condivisione non occasionale di situazioni di gioco fra i bambini presenti.

2. L'arredo deve essere adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

3. I materiali di gioco sono selezionati escludendo quelli potenzialmente nocivi per la salute dei bambini.

4. È garantita la presenza di una adeguata attrezzatura per il cambio e la pulizia dei bambini.

5 È assicurata quotidianamente la pulizia degli ambienti destinati ad accogliere il servizio.

CAPO IV GLI STANDARD FUNZIONALI

Art. 68
La ricettività

1. La ricettività massima del servizio domiciliare è individuata nel numero di 5 bambini.

Art. 69
Il dimensionamento

1. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del servizio domiciliare, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque mai inferiore ai 10 metri quadrati.

CAPO V I MODULI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI

Art. 70
Attuazione del progetto educativo

1. Nella organizzazione e gestione delle diverse situazioni che si realizzano all'interno del servizio domiciliare, l'educatore cura l'attuazione del progetto educativo di cui al successivo articolo 72.

Art. 71
La frequenza

1. Il progetto del servizio domiciliare favorisce il rapporto continuo e regolare, nel tempo dei bambini e la costituzione di un gruppo di riferimento prevalentemente stabile nel tempo.

Art. 72
L'elaborazione del progetto educativo

1. L'educatore d'infanzia impegnato in un servizio domiciliare cura l'elaborazione, l'aggiornamento e la verifica permanente del progetto educativo del servizio.

CAPO VI LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 73
I contesti della partecipazione

1. Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo prevede la realizzazione delle seguenti situazioni:

- a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- b) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO VI

NORME COMUNI ALLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI

CAPO I

TITOLO DI STUDIO DEGLI OPERATORI

Art. 74

Gli educatori d'infanzia

1. I titoli di studio validi per educatore d'infanzia, fino alla istituzione di titoli previsti da leggi nazionali, sono i seguenti:

- a. diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;
- b. diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c. diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
- d. diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- e. diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- f. diploma di operatore dei servizi sociali;
- g. diploma di tecnico di servizi sociali;
- h. attestati di qualifica rilasciati dal sistema della Formazione Professionale per profili professionali attinenti ai servizi per la prima infanzia.

3. sono altresì validi i seguenti titoli:

- a) diploma di laurea in pedagogia;
- b) diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- c) diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- d) diploma di laurea in psicologia.

Art. 75

La formazione

1. Gli enti gestori garantiscono la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi per l'infanzia.

2. Le Zone di cui all'articolo 8 della legge regionale 22/1999 in raccordo con le Province realizzano iniziative di formazione, ricerca e documentazione sulle attività dei servizi per l'infanzia.

CAPO II

SERVIZI GIÀ ESISTENTI:

IL REGIME DEGLI ADEGUAMENTI

Art. 76
Adeguamento

1. I servizi privati esistenti e autorizzati ai sensi della normativa di cui all'articolo 19 comma 5 e articolo 20 della LR 22/1999, che non rispondano agli standard previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione, sono adeguati entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso.

Art. 77
Deroghe

1. Nel caso in cui la struttura, per condizioni oggettive inderogabili, non sia adeguabile agli standard previsti dal presente regolamento ed il Comune attesti formalmente l'indisponibilità di soluzioni alternative, potrà essere applicata una riduzione massima del 20% degli standard dimensionali previsti dal presente regolamento. Tale deroga non potrà essere concessa per un periodo superiore a tre anni, al termine dei quali si procederà ad apposita verifica.

2. Nei casi di cui al precedente comma, la eventuale mancanza di spazi esterni può essere compensata dalla disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti al servizio e da questo facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

CAPO III
IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 78
Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

Art. 79
I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento e alle normative vigenti relative e attinenti alle tipologie del servizio individuate nei regolamenti comunali di cui all'articolo 14 della legge regionale 22/1999;
- b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal presente regolamento;
- a) possesso dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio previsti dal presente regolamento;
- b) applicazione della normativa contrattuale vigente in quanto applicabile.

Art. 80

Il procedimento di autorizzazione

1. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento rivolge domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.
2. La domanda di autorizzazione al funzionamento contiene informazioni specifiche e documentate relative ai requisiti di cui all'articolo 79.
3. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune le informazioni di cui all'articolo 81.

Art. 81

Il rinnovo triennale dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo triennale della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. È altresì corredata dai seguenti dati di consuntivo i cui requisiti informativi standard, definiti nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 17 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49, saranno specificati nel Piano regionale di indirizzo per i servizi educativi:
 - a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) periodo di apertura e costo totale del servizio
 - e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

CAPO IV

IL REGIME DELL'ACCREDITAMENTO

Art. 82

Servizi interessati dal procedimento di accreditamento

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dai Titoli II, III e IV del presente regolamento.

Art. 83

I requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - a) possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - b) esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in

- relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
- c) applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - d) disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - e) disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni, i centri di documentazione comunali e gli organismi scolastici;
 - f) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - g) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - h) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali e o portatori di handicap;
 - i) di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
 - j) esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - k) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;

Art. 84

Adeguamento ai requisiti per l'accreditamento

1. Il Comune gestore di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento garantisce per essi il rispetto dei requisiti per l'accreditamento di cui al precedente art. 83.
2. I servizi educativi pubblici per l'infanzia già esistenti e che non rispondano agli standard previsti dal presente regolamento sono adeguati entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso.

Art. 85

Il procedimento di accreditamento

1. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui ai Titoli II, III e IV del presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
2. La domanda di accreditamento contiene le informazioni e la documentazione relative ai requisiti previsti nel precedente articolo 83.
3. L'accreditamento ha durata triennale e sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al

Comune, le informazioni di cui all'articolo 86.

Art. 86

Il rinnovo triennale dell'accREDITAMENTO

1. La domanda, per il rinnovo triennale dell'accREDITAMENTO, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo triennale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. È altresì corredata dai seguenti dati di consuntivo i cui requisiti informativi standard, definiti nell'ambito del Sistema informativo regionale, saranno specificati nel Piano regionale di indirizzo per i servizi educativi:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura e costo totale del servizio;
- e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- f) esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

CAPO V

VIGILANZA

Art. 87

Vigilanza e revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvedono, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.